

3. Terzo motivo, vertente sulla giurisprudenza del Tribunale

- La giurisprudenza del Tribunale esige che sia accertata una violazione qualificata di norme giuridiche volte ad attribuire diritti ai soggetti dell'ordinamento. Quanto al requisito che la violazione sia qualificata, va considerato soddisfatto il criterio decisivo, costituito dalla circostanza se ricorra, da parte di taluni uffici dell'organo comunitario in questione, una violazione grave e manifesta dei limiti imposti al potere discrezionale. L'estensione e l'intensità del danno causato, nonché il numero dei danneggiati, può essere utilizzato come criterio relativo alla circostanza se l'organo autore del comportamento abbia manifestamente e gravemente violato i limiti del suo potere discrezionale. Occorre pertanto osservare, inoltre, che sussiste una violazione qualificata del diritto comunitario se l'organo non avrebbe commesso errori agendo con l'abituale accortezza e prudenza. La BCE ha contravvenuto all'obbligo ad essa derivante dal Trattato e dal suo stesso Statuto, di infliggere sanzioni efficaci alla Banca di Grecia per aver esercitato una carente vigilanza nei confronti della Banca di credito cooperativo dell'Acaia. La BCE, dal canto suo, è responsabile nel controllare che le banche nazionali degli Stati membri agiscano in conformità a quanto previsto dal Trattato e dal suo Statuto. Nel caso in cui tale controllo non sia stato effettuato, possiamo parlare di carenze amministrative — violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione — che potevano essere previste se la BCE avesse adottato le misure appropriate per «rammentare» alla Banca di Grecia quali sono i compiti ad essa imposti dal Trattato e che essa non è autorizzata a lasciare privi di controllo gli enti creditizi, perché così si mette a rischio la stabilità finanziaria dell'Unione europea, che costituisce lo scopo fondamentale dell'esistenza della BCE. La BCE avrebbe dovuto controllare se la Banca di Grecia avesse rispettato gli obblighi ad essa incombenti come parte del Sistema Europeo di Banche Centrali e nel caso in cui si fosse riscontrato che gli obblighi stessi non erano stati rispettati sarebbe stato necessario procedere all'adozione di appropriate misure e non rimanere in stato di inerzia.

Ricorso proposto il 6 agosto 2018 — Bezouaoui e HB Consultant/Commissione

(Causa T-478/18)

(2018/C 373/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Hacène Bezouaoui (Avanne, Francia), HB Consultant (Beure, Francia) (rappresentanti: J.-F. Henrotte e N. Neyrinck, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, e pertanto
- annullare la decisione della Commissione C(2018) 2075 final, del 10 aprile 2018, sul caso SA.46897 (2018/NN) — France Aide présumée — CACES
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione della nozione di «imputabilità» di cui all'articolo 107 TFUE, in quanto il rimborso delle spese per una formazione per la guida sicura di macchinari per cantieri ad opera degli «OPCA» (organismes paritaires collecteur agréés par l'État, enti paritari di riscossione autorizzati dallo Stato) implicherebbe un utilizzo delle risorse dello Stato, frutto di una misura imputabile allo Stato. Di conseguenza, le ricorrenti fanno valere che la decisione di cui chiedono l'annullamento è in contrasto con la giurisprudenza Pearle (sentenza del 15 luglio 2004, Pearle e a., C-345/02, EU:C:2004:448).
2. Secondo motivo, vertente su una violazione della nozione di «vantaggio» di cui all'articolo 107 TFUE, poiché le misure prese dallo Stato francese nel caso di specie favoriscono le imprese che forniscono le formazioni denominate «CACES®» (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité, Certificato di idoneità alla guida sicura) rispetto a quelle che forniscono le formazioni denominate «PCE®» (Permis à la Conduite d'Engins, Patente di guida per macchinari).

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione della nozione di «selettività» di cui all'articolo 107 TFUE, in quanto le misure adottate presenterebbero un carattere selettivo. Il presente motivo si suddivide in tre parti:
- la prima parte, vertente sull'argomento secondo cui gli OPCA non avrebbero il potere di discriminare tra le diverse formazioni che corrispondono ad una medesima esigenza e che sono state tutte riconosciute dallo Stato francese;
 - la seconda parte, vertente sull'argomento secondo cui gli interventi dello Stato francese produrrebbero l'effetto di trarre in inganno gli OPCA circa gli strumenti di formazione che soddisfano i requisiti legali e che possono essere rimborsati;
 - la terza parte, vertente sull'argomento secondo cui la disparità di trattamento tra i due sistemi di formazione (CACES® e PCE®) non trova alcuna giustificazione nella natura o nell'economia generale del sistema di riferimento.

Ricorso proposto il 14 agosto 2018 — XB/BCE

(Causa T-484/18)

(2018/C 373/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: XB (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni del 6 novembre 2017 e del 4 dicembre 2017, con cui il ricorrente è stato informato che non aveva diritto a determinati assegni (assegno di famiglia, assegno per figlio a carico, indennità scolastica, indennità prescolastica);
- di conseguenza, ingiungere il pagamento dei corrispondenti importi a decorrere dalle date richieste, aumentati degli interessi maturati (al tasso della BCE maggiorato di due punti percentuali). Occorre tener conto del fatto che i pagamenti correttivi non corrispondenti al mese in cui sono stati versati dovrebbero essere soggetti all'imposta alla quale sarebbero stati soggetti se fossero stati effettuati al momento debito, in conformità del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68 ⁽¹⁾;
- ove necessario, annullare la decisione del 5 luglio 2018 con cui è stato respinto il reclamo interno presentato dal ricorrente il 29 marzo 2018;
- ove necessario, annullare le decisioni del 2 febbraio 2018 con cui è stata respinta la richiesta di riesame amministrativo presentata dal ricorrente il 15 dicembre 2017;
- condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi:

1. Primo motivo, vertente sul fatto che le condizioni del rapporto di lavoro di breve durata della BCE e la normativa di quest'ultima relativa ai rapporti di lavoro di breve durata sono contrarie al diritto (eccezione di illegittimità).
 - Le condizioni del rapporto di lavoro di breve durata della BCE e la normativa di questa relativa ai rapporti di lavoro di breve durata violano, in primo luogo, i diritti del bambino e i principi di tutela della famiglia e di non discriminazione stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in secondo luogo, il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e, in terzo luogo, il principio di non discriminazione e di uguaglianza tra i contribuenti.